

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GENNAIO 1882

Ha facoltà di parlare nella discussione generale l'onorevole Boselli.

BOSELLI. L'onorevole ministro degli affari esteri, con una cortesia di linguaggio che mi è sempre cara, e con quella sua grandissima eloquenza e dottrina giuridica che ispira sempre nuova meraviglia anche a chi è avvezzo da molti anni ad ammirarla imparando, ha rivolto tre gravi obiezioni ai concetti da me esposti alla Camera nei primi giorni di questa importante discussione.

Egli ha detto, in sostanza, che i contratti marittimi sono indissolubilmente congiunti cogli altri contratti commerciali per la intrinseca e fondamentale conformità dei principii che governano gli uni e gli altri; ha soggiunto che storicamente il diritto marittimo non procedette disgiunto dal diritto commerciale, e che ad ogni modo il movimento progressivo della sua esplicazione tende sempre più a congiungere insieme, anzichè a separare l'una dall'altra, queste due grandi parti del diritto universale; e si è soffermato infine, in modo particolare, sull'istituto dell'ipoteca navale sostenendo che nella sua propria e completa realtà questa fu stabilita nel nuovo Codice, il quale solamente intitola pegno ciò che io vorrei dire ipoteca, onde, a parer suo, è a conchiudersi che io, per correr dietro ad una questione, che è semplice questione di nome, vorrei sospendere l'approvazione di un intiero libro di questo Codice, cui arrise tanta fortuna di valenti ed efficaci difensori. Se fossero fondate le obiezioni dell'onorevole Mancini, si dovrebbe ritrovare nelle parole da me pronunziate, un errore di logica, un errore di storia, un errore di critica giuridica.

L'onorevole amico mio, il relatore della Commissione ha ampliato le obiezioni del ministro degli affari esteri, ed altre ne aggiunse con tanta cordiale gentilezza, con un discorso così facondo, ornato, dotto e preciso, che omai il combattere contro i difensori di questo Codice diviene compito assai arduo ed ingrato.

Ad ogni modo io chieggo alla provata benignità della Camera di ascoltare le brevi considerazioni che mi persuadono a rimanere saldo nelle idee già da me manifestate.

Vero è che i supremi principii del diritto universale stanno a fondamento così dei contratti commerciali terrestri, come dei contratti commerciali marittimi. E vero è eziandio che in ambedue questi ordini di contratti la consuetudine esercita un influsso continuo ed efficace.

Ma la consuetudine influisce in diversa misura sul diritto commerciale in generale e sul diritto marittimo in particolare.

Ma diverse e distinte sono le consuetudini che

riguardano il diritto marittimo da quelle che si riferiscono al diritto commerciale terrestre, perchè sorgono da un ordine diverso e particolare di fatti. I fatti dai quali sorgono le consuetudini che formano e svolgono il diritto marittimo, vuoi per le trasformazioni tecniche, vuoi per le evoluzioni economiche particolari, vuoi per l'indole internazionale del commercio marittimo e della navigazione, determinano bisogni pratici, istituti giuridici diversi da quelli che creano le consuetudini nel commercio terrestre e nel diritto che lo concerne.

Ond'è che ben lungi dal dover essere i contratti commerciali e i marittimi indissolubilmente fra loro congiunti nelle medesime disposizioni legislative, mi sembra invece che, allorquando si vogliono, per sistema di codificazione, stringere insieme, si apre il varco a confusioni, errori, molestie. Valga l'esempio delle assicurazioni. Sorte dapprima nel commercio marittimo, accolte dal diritto marittimo, osteggiate dal diritto civile per lunga pezza di tempo, poi a mala pena riconosciute dall'articolo 1591 del Codice civile, trovano oggi in questo Codice di commercio il loro fondamento nella parte in cui è compreso il diritto commerciale terrestre. Le assicurazioni marittime divengono in tal guisa anelle delle altre, giuridicamente parlando, e ciò con notevoli inconvenienti così di forma come di sostanza. Di forma, perchè, con grande molestia, gli uomini di mare, poco avvezzi al maneggio dei libri legali, dovranno ricercare in varie parti del Codice quelle disposizioni che si trovavano prima ordinate ed esposte in un punto solo del Codice stesso direttamente per loro. Di sostanza, per le incertezze, gli errori, i pericoli della giurisprudenza chiamata ad interpretare quelle disposizioni fondamentali, a così dire, relative alle assicurazioni, che, non ostante siano scritte nel libro del commercio terrestre, dovranno ricevere diversa interpretazione secondo che si tratti di esso o invece del commercio marittimo. Quindi una doppia giurisprudenza sopra un solo testo di legge. Ond'è che a chi afferma indissolubilmente congiunti i contratti relativi al commercio terrestre, con quelli concernenti il commercio marittimo, io rispondo additando invece i danni e i pericoli che derivano dall'averli in tanta parte congiunti.

L'onorevole Mancini ha riaperto dinanzi a noi il Digesto da me citato, e mostrò, a mia confusione, la legge Rhodia in esso inserita. Ma, onorevole Mancini, l'argomento proverebbe troppo, perchè nel Digesto v'è tutto il diritto pubblico e privato, penale e commerciale del mondo romano. E in esso Giustiniano diede ospitalità alla legge Rhodia con tale forma da riconoscerne l'autonomia, e accompagnan-